

ANDREA DI FELICE ARCHITETTO

**TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE**

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Procedura di Esecuzione Immobiliare N. 231/2012 R.E.I.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

promossa da

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

P.IVA: [REDACTED]

GIUDICE DELEGATO: Dr. VINCENZO PEDONE

**PERIZIA DI STIMA
APPENDICE 1**

A FIRMA DEL C.T.U. ARCH. ANDREA DI FELICE

Grosseto, li 03 giugno 2014

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Arch. Andrea Di Felice

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Stampa circolare del Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, con firma e data.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

58100 Grosseto - Via Gramsci n. 11 - Telefax +39.0564.22647
E-mail: a.difelice@archiworld.it



SOMMARIO

Premessa	pag. 02
ISCRIZIONI IPOTECARIE (VARIAZIONI)	pag. 03
CONTRATTO DI LOCAZIONE (VARIAZIONI)	pag. 04
ELENCO ALLEGATI	pag. 06

ALLEGATI





PREMESSA

In data 12 maggio 2014 si rilevava un refuso nell'elenco delle iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili di cui alla lettera A) e B). In particolare l'ipoteca giudiziaria a favore di De Vito scarl contro [REDACTED]

In pari data si veniva altresì in possesso di copia del contratto di locazione tra [REDACTED] e FASTWEB spa già menzionato in perizia, relativo ad un locale tecnico facente parte del compendio immobiliare di cui alla lettera B) (Via Bonghi/Manetti).

Per i motivi suddetti si redige la presente APPENDICE 1 alla PERIZIA DI STIMA, laddove si riportano i dati corretti relativi all'ipoteca giudiziaria di cui sopra e le variazioni in perizia legate alla lettura del contratto di locazione che si allega in copia.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ISCRIZIONI IPOTECARIE (VARIAZIONI)

ERRATA CORRIGE (1)

Pag. 6 della PERIZIA DI STIMA

[...]

Ipoteca giudiziaria

- ipoteca giudiziaria n.p. 584 – n.g. 5234 del 10/05/2012;
- atto del Tribunale di Grosseto del 25/10/2011, rep. 9437;
- contro [REDACTED];
- a favore di De Vito scarl;
- Ipoteca giudiziaria importo € 100.000,00 per decreto ingiuntivo di € 60.000,00 per ipoteca giudiziale;

Gravante sull'intero cespite così censito al NCEU del Comune di Grosseto:

foglio 89, p.la 1269, sub 29;

foglio 89, p.la 1269, sub 30;

foglio 89, p.la 1527;

foglio 91, p.la 20, sub 2;

foglio 91, p.la 20, sub 3;

foglio 91, p.la 20, sub 4;

foglio 91, p.la 20, sub 5;

foglio 91, p.la 762.

[...]

ERRATA CORRIGE (2)

Pag. 9 della PERIZIA DI STIMA

[...]

Ipoteca giudiziaria

- ipoteca giudiziaria n.p. 584 – n.g. 5234 del 10/05/2012;
- atto del Tribunale di Grosseto del 25/10/2011, rep. 9437;
- contro [REDACTED];
- a favore di De Vito scarl;
- Ipoteca giudiziaria importo € 100.000,00 per decreto ingiuntivo di € 60.000,00 per ipoteca giudiziale;

Gravante sull'intero cespite così censito al NCEU del Comune di Grosseto:

foglio 89, p.la 1269, sub 29;

foglio 89, p.la 1269, sub 30;

foglio 89, p.la 1527;

foglio 91, p.la 20, sub 2;

foglio 91, p.la 20, sub 3;

foglio 91, p.la 20, sub 4;

foglio 91, p.la 20, sub 5;

foglio 91, p.la 762.

[...]

ASTE
GIUDIZIARIE.it



CONTRATTO DI LOCAZIONE (VARIAZIONI)

A seguito dell'acquisizione di copia del contratto di locazione tra [REDACTED] e FASTWEB spa già menzionato in perizia, si sono effettuate le seguenti modifiche alla PERIZIA DI STIMA:

[...]

QUESITO N. 9

accerti se l'immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla transizione del pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l'ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva indichi la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio;

9.1 STATO DELL'IMMOBILE

LOTTO 1 - IMMOBILI A)

Il compendio *de quo* risulta **LIBERO**.

LOTTO 2 - IMMOBILI B)

Il compendio *de quo* risulta **LIBERO** in quanto il contratto di locazione tra [REDACTED] e FASTWEB spa siglato il 23/03/2013, risulta registrato alla AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Milano 6 in data 31/03/2014, ovvero in data posteriore a quella della trascrizione del pignoramento immobiliare e pertanto risulta **NON OPPONIBILE** alla procedura.

[...]

QUESITO N. 12

determini il valore dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell'immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento (l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l'immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà);

12.1 CRITERIO DI STIMA ADOTTATO

Nel caso di cui si tratta, dal mandato conferito si evince che l'aspetto economico da determinare è quello del più probabile valore di mercato, cioè il rapporto di equivalenza intercorrente tra i beni e la moneta che in una libera contrattazione di compravendita, ipotizzata in riferimento all'epoca della stesura della presente memoria, cioè aprile 2014, si potrebbe verificare.

Nel caso specifico, si è optato per una valutazione riferita al metro cubo edificabile (supportata da parametri urbanistici certi, forniti dallo strumento urbanistico vigente, nonché dagli atti abilitativi



rilasciati per la realizzazione degli interventi di recupero previsti), ed all'analisi dei costi sostenuti fino al momento della stesura.

Individuato un certo numero di dati storici e cioè di prezzi effettivamente riscontrati o richiesti in operazioni di compravendita di beni analoghi, in questa scala di prezzi si inseriranno i beni da stimare, in corrispondenza dello scalino che presenta maggiori analogie con gli stessi.

Le variabili che incidono nella determinazione del più probabile valore venale sono state individuate nei precedenti paragrafi e riguardano l'ubicazione dell'immobile, le caratteristiche della zona, lo stato del bene medesimo (entrambi i LOTTI si considerano LIBERI), la destinazione d'uso prevista dall'attuale strumento urbanistico nonché dagli atti abilitativi rilasciati per la realizzazione degli interventi di recupero previsti ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Oltre a tale valutazione, saranno altresì considerati tutti i costi già sostenuti per portare a termine le operazioni immobiliari, quali ad es. oneri comunali, costi tecnici, costi di costruzione.

Durante le verifiche effettuate per la stesura della presente memoria, lo scrivente ha appreso dell'esistenza di accordi scritti (permuta) tra l'attuale proprietà ed i confinanti, siglati in quanto l'edificazione dei progetti concessionati coinvolge anche porzioni appartenenti a terzi. Non si è in possesso della documentazione relativa a tali accordi.

12.2 STIMA DEL COMPENDIO OGGETTO DI PIGNORAMENTO

[...]

LOTTO 2 - IMMOBILI B) - Via Bonghi/Manetti

In applicazione del metodo comparativo di cui si diceva al precedente § 12.1, si può riferire che attualmente nelle zone limitrofe a quella oggetto di esecuzione, per volumetrie edificabili di pari destinazione d'uso, vengono mediamente offerti da € 400,00 a € 450,00 al metro cubo edificabile;

Tenuto ora conto che:

- tra i prezzi di unità offerte in vendita e quelli in cui si concretizza realmente la vendita si può stimare una differenza in meno di circa un 10-20%;
- lo scopo della stima è quello di determinare un valore venale, ma per una vendita giudiziale;
- le unità immobiliari individuate nel LOTTO 2 si considerano **LIBERE**;
- lo stato attuale del LOTTO 2 **RISULTA CONFORME**;
- gli oneri dovuti al Comune di Grosseto per il ritiro degli atti abilitativi per la realizzazione dell'intervento edificatorio che interessa il LOTTO 2, **RISULTANO PAGATI IN PARTE per € 589.744,92 (ALLEGATO 6)**. Residuano **DA PAGARE** oneri per **€ 291.095,26**;
- sono stati pagati costi tecnici per € 15.000,00;
- i lavori hanno avuto inizio e l'importo delle opere già realizzate (stato di avanzamento lavori) ammonta ad € 739.585,55 (ALLEGATO 7);
- alla potenzialità edificatoria del LOTTO 2, possa essere assegnato un valore commerciale di € **400,00** al metro cubo edificabile;

ai fini della presente valutazione, si stima il più probabile valore venale attuale relativo al bene nel seguente modo:

LOTTO 2 – Valore venale

ASTE
GIUDIZIARIE.it

VOLUMETRIA EDIFICABILE

- mc 7.332,44 x 400,00 €/mc = in c.t. € 2.932.976,00

COSTO DI COSTRUZIONE (parte realizzata):

- vedi stato di avanzamento lavori € 739.585,55

ONERI COMUNALI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE:

- vedi oneri pagati € 589.744,92

SPESE TECNICHE:

- Progettista/D.LL. Geom. Fabio Morriconi € 15.0000

SOMMANO

€ 4.277.306,47 arrotondato ad € 4.000.000,00

diconsi: euro quattromilioni/00

[...]

Alla presente relazione si allegano:

- ALLEGATO A: copia contratto di locazione tra [REDACTED] e FASTWEB spa;

La presente relazione, che si compone di n. 1 + 6 pagine dattiloscritte, è depositata in originale, completa di due copie fotostatiche.

Grosseto, li 03 giugno 2014

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Arch. Andrea Di Felice



ALLEGATO A)

COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE [REDACTED] E FASTWEB

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
TRA

_____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA. _____ (di seguito indicato anche come "Locatore") rappresentata dall'ing. _____ in qualità di Procuratore Legale

e

FASTWEB S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in Milano, via Caracciolo 51, Partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano 12878470157 (di seguito indicato anche come "Fastweb" o "Conduttore")

di seguito definite anche singolarmente "la Parte" e congiuntamente "le Parti" convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Allegati

1. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.

ART. 2 - Oggetto

1. Il Locatore in qualità di proprietario concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'unità immobiliare sita in Grosseto, via Bonghi 26, come risulta dalle allegare planimetrie (Allegato A).
2. Il locatore dichiara e garantisce che l'unità immobiliare concessa in locazione è conforme alle norme urbanistiche, anche di agibilità, ed alle autorizzazioni comunali e che la destinazione d'uso è adatta al tipo di attività svolta dal Conduttore.
3. Il Locatore dichiara che l'unità immobiliare concessa in locazione è conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
4. Il Locatore dichiara che sull'immobile locato non sussistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità da parte del Conduttore il quale è manlevato da ogni pretesa ed evizione a qualsivoglia titolo da parte di terzi.

ART. 3 - Durata

1. La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 23/03/2013, rinnovabili tacitamente per eguale periodo se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 legge 392 del 1978.
2. Le Parti convengono che il Conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore mediante raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione ai sensi dell'art. 27 comma VII legge 392 del 1978.

ART. 4 - Canoni

1. Il canone annuo di locazione è convenuto in € 35.500,00 (trentacinquemilacinquecento/00 euro), più I.V.A. suddiviso in 2 rate semestrali di € 17.750,00 (diciassettesettecentocinquanta/00 euro), più I.V.A. le fatture dovranno essere anticipate via email all'amministrazione FASTWEB almeno 10gg. prima della data di pagamento; la prima rata sarà versata alla consegna dei locali.
2. L'aggiornamento del canone decorrerà automaticamente dall'inizio del secondo anno, senza che il Locatore ne faccia richiesta, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati come da aumento accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.
3. Il mancato pagamento nel termine di 30 gg. da ogni singola scadenza di due rate consecutive di canone, attribuirà al Locatore la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Car
H

1454.c.c., qualora il Conduttore non provveda al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere che dovrà essere inviata dal Locatore tramite raccomandata a/r.

4. In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente Contratto, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento.
5. I pagamenti avverranno tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Locatore, su presentazione di fattura se il Locatore ne abbia l'obbligo e con applicazione dell'IVA, ove ne ricorra il caso.
6. E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 5 - Scopo della locazione

1. L'immobile locato sarà utilizzato dal Conduttore per l'installazione di una stazione di rilancio segnale, a mezzo fibre ottiche, per il servizio pubblico di Telecomunicazione a larga banda ("Impianto").
2. Il Locatore prende atto che il Conduttore avrà necessità di collegare l'impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne, previa autorizzazione delle competenti Autorità, nel rispetto di tutte le normative di legge e con assunzione di ogni responsabilità inerente a tali opere.
3. Il Conduttore si farà carico, a propria cura e spese, di tutti gli interventi e i lavori di adattamento, civili e tecnologici, necessari per rendere l'immobile idoneo allo scopo per il quale viene locato.
4. Sarà a carico del Conduttore l'ottenimento delle concessioni ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto.
5. Il Locatore riconosce al Conduttore la facoltà di richiedere alle competenti Autorità le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora previsto dalla normativa vigente, il Locatore si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Conduttore.
6. Al termine della locazione il Conduttore provvederà, a propria cura e spese, a rimuovere quanto installato e al ripristino dell'immobile, salvo il normale degrado d'uso.

ART. 6 - Cessione e sublocazione dell'immobile

1. Il Locatore attribuisce al Conduttore la facoltà di cedere il contratto, ovvero di sublocare anche parzialmente gli spazi locati, ad eventuale altro gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni. Resta inteso che in caso di sublocazione il Conduttore resterà responsabile nei confronti del Locatore. In caso di cessione del contratto il Conduttore dovrà dare preventiva comunicazione scritta al Locatore.
2. Nel caso in cui il Locatore intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, ovvero locare a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà al Conduttore il diritto di prelazione.

ART. 7 - Obblighi del Conduttore

1. Il Conduttore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile.
2. Il Conduttore solleva il Locatore da ogni responsabilità per gli eventuali danni che possano derivare a terzi a causa dell'utilizzo da parte dello stesso dell'immobile locato.
3. Il Conduttore si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esistenti, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente Contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

Il Conduuttore dichiara di essere titolare di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e per i danni a terzi.

ART. 8 - Obblighi del locatore

Il Locatore:

1. si impegna a consegnare i locali in regola rispetto a quanto qui previsto e in regola con le normative vigenti (ivi inclusa in materia di sicurezza) e con riferimento alla destinazione d'uso necessaria al Conduuttore.
2. dichiara che i locali sono rilasciati con l'idonea agibilità e si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a fornire la copia del relativo certificato al Conduuttore.
3. si impegna a garantire il libero accesso ai locali, senza nessuna limitazione al Conduuttore e a tutti i soggetti allo stesso collegati.
4. Si impegna a fornire entro 120 gg il certificato di agibilità dei locali.

ART. 9 • Consegna ed accesso all'immobile

1. Il Locatore consegna l'immobile al Conduuttore, il quale lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Conduuttore lo prende in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi e la contestuale sottoscrizione del Verbale di Consegna che si allega (All. C)
2. Il Conduuttore ha il pieno e libero godimento dell'immobile nei limiti dell'uso convenuto.
3. Il Conduuttore avrà facoltà di accedere all'immobile, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, in ogni momento e senza restrizioni al fine di effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, manutenzione e controllo dell'impianto

ART. 10 - Deposito Cauzionale

Per assicurare al Locatore l'integrità ed il buono stato dell'Immobile il Conduuttore consegnerà al Locatore un assegno non trasferibile intestato a quest'ultimo per la somma di € 8.875 (ottomilaottocentosettantacinque/00 euro) pari a 3 (tre) mensilità di canone, quale deposito cauzionale infruttifero di interessi. Tale importo sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'immobile.

ART. 11 - Registrazione del contratto

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006; l'imposta è dovuta nella misura proporzionale dell' 1%.
2. Considerando, quale regola generale, il regime di esenzione IVA, il Locatore dichiara sin da ora di esercitare la facoltà di opzione per l'applicazione dell'IVA ai sensi del D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006.
3. Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute al 50% dal Conduuttore e dal Locatore e lo svolgimento delle relative incombenze sarà a carico del Locatore.

ART. 12 • Modifiche e negoziazione delle Clausole contrattuali

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Le Parti dichiarano che hanno liberamente negoziato ogni singola clausola del presente Contratto.

ART.13 • Foro competente

Le Parti eleggono il Foro di Roma quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere tra di esse in relazione, dipendenza o connessione con il presente contratto.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

[Firma]

ART. 14 - Intermediazione

La proprietà dichiara che per la sottoscrizione del presente accordo non sono intervenuti intermediari.

ART. 15 - Cessione del contratto

Il Locatore non può cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Conduttore.

ART. 16 - Dati personali

Le Parti reciprocamente autorizzano, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la comunicazione a terzi dei propri dati personali esclusivamente in relazione agli adempimenti connessi al presente Contratto di locazione.

ART. 17 - Codice Etico

1. Le Parti prendono atto che FASTWEB S.p.A. con sede in Milano, via Caracciolo 51, ha adottato un proprio codice etico (di seguito "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Locatore si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da FASTWEB S.p.A. e disponibili sul sito www.fastweb.it
3. L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima Fastweb a sospendere l'esecuzione del Contratto o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.
4. L'elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto.

A norma degli articoli 1341 e 1342 codice civile le Parti dichiarano di approvare specificamente gli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 4 (Canone), 5 (Scopo della locazione), 6 (Cessione e sublocazione dell'immobile), 13 (Foro competente), 15 (Cessione del Contratto), 16 (Dati personali), 17 (Codice Etico)

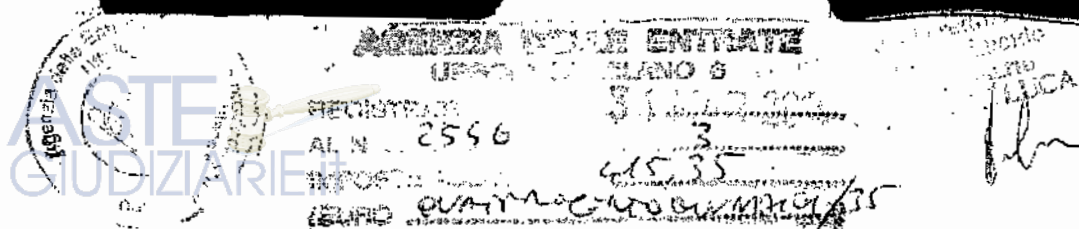
ALLEGATI:

- A: "PLANIMENTRIE"
- B: "ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE"
- C: "VERBALE DI CONSEGNA LOCALI"

Roma, li 23/03/2013

Il Locatore

Il Conduttore





VERBALE DI CONSEGNA LOCALI PER REALIZZAZIONE DI UN SITO TECNOLOGICO

In data odierna il Sig. [REDACTED] per l'Operatore FASTWEB ed il Sig. [REDACTED] per la società [REDACTED] sono convenuti presso il sito di Grosseto, via Bonghi 28 per la consegna del locale oggetto del contratto di locazione tra le parti.

Sulla base dei documenti contrattuali, l'Operatore dichiara:

- Di avere constatato che il locale corrisponde a quanto inserito e sottoscritto nel contratto.
- Di avere ricevuto dalla proprietà n° 1 copia di chiavi per l'accesso al sito e si impegna a non cedere le stesse a personale non autorizzato e s'impegna con la massima diligenza all'utilizzo delle medesime con la massima responsabilità.

Pertanto di comune accordo è redatto il presente verbale di consegna attestante quanto sopra e con il quale l'Operatore

- ☐ Accetta i locali e le opere senza eccezione o riserva alcuna
- ☐ Accetta con le riserve indicate negli allegati



FASTWEB S.p.A. Sede legale e amministrativa Via Caracciolo, 51 20155 Milano Tel. [+39] 02.45451 Fax [+39] 02.4545481
Capitale Sociale euro 41.344.209,40 I.v. Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157



Allegato: Descrizione Riserve

IL LOCATORE SI IMPEGNA A FORNIRE AL CONDUTTORE
ENTRATA 12R. 33 IL CERTIFICATO DI ADESIONE DEL CENALI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Allegato: Note

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Per l'Operatore FASTWEB

[Redacted signature]

Per la Proprietà

[Redacted signature]

ROMA 23/03/2013

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it